

2318
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
Quinta Commissione consiliare

 **Consiglio Regionale del Veneto**
N del 15/07/2019 Prot.: 0010319 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

Al Signor PRESIDENTE
del Consiglio regionale

SEDE



X LEGISLATURA

oggetto: **PDL n. 68** d'iniziativa dei Consiglieri Guadagnini e Berlato, relativo a:
"Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP)".

PDL n. 85 d'iniziativa dei Consiglieri R. Barbisan, Finco, Rizzotto, Semenzato, Villanova, Montagnoli, Finozzi, Calzavara, Coletto, Sandonà, Ciambetti, Forcolin, Possamai e Michieletto, relativo a:
"Norme per il contrasto, la prevenzione e il trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate".

PDL 297 d'iniziativa dei Consiglieri Negro e Giorgetti, relativo a:
"Disposizioni relative alla prevenzione dei rischi legati al gioco d'azzardo".

PDL 395 di iniziativa della Giunta regionale relativo a:
"Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico".

Si trasmettono, in allegato alla presente i progetti di legge in oggetto, come abbinati, licenziati con modifiche dalla Quinta commissione nella seduta del 04 luglio 2019.

Distinti saluti.

Il Presidente
Fabrizio Boron

Allegati:

- relazione
- articolato
- scheda di certificazione

Rif. Prot 22470 del 15 ottobre 2015 (Pdl 68)
Rif. Prot 26404 del 19 novembre 2015 (Pdl 85)
Rif. Prot 27061 del 28 novembre 2017 (Pdl 297)
Rif. Prot 20731 del 18 settembre 2018 (Pdl 395)

Politiche socio sanitarie

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701347 tel
+39 041 5256321 fax
com5@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE (Politiche socio sanitarie)

Progetti di legge relativi a:

NORME PER LA PREVENZIONE, IL CONTRASTO E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DALLA DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO (GAP)

NORME PER IL CONTRASTO, LA PREVENZIONE E IL TRATTAMENTO DELLA DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO, NONCHÉ DELLE PROBLEMATICHE E DELLE PATOLOGIE CORRELATE

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PREVENZIONE DEI RISCHI LEGATI AL GIOCO D'AZZARDO

NORME SULLA PREVENZIONE E CURA DEL DISTURBO DA GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO

Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'art. 49 del regolamento del Consiglio regionale del Veneto

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del
PROGETTO DI LEGGE N 68
d'iniziativa d'iniziativa dei Consiglieri Guadagnini e Berlato

PROGETTO DI LEGGE N 85
d'iniziativa dei Consiglieri Riccardo Barbisan, Finco, Rizzotto, Semenzato, Villanova, Montagnoli, Finozzi, Calzavara, Coletto, Sandonà, Ciambetti, Forcolin, Possamai e Michieletto

PROGETTO DI LEGGE N 297
d'iniziativa dei Consiglieri Negro e Giorgetti

PROGETTO DI LEGGE N 395
d'iniziativa della Giunta regionale

Licenziato il 04 luglio 2019

con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 36	28	0	8
Maggioranza richiesta	n. 19			

Relatore in aula il Consigliere Riccardo Barbisan

Correlatore in aula il Consigliere Claudio Sinigaglia

NORME SULLA PREVENZIONE E CURA DEL DISTURBO DA GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO

Relatore il Consigliere Riccardo Barbisan.

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

dal 1980 il gioco d'azzardo patologico è stato incluso nelle principali classificazioni nosografiche, l'ICD dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e il DSM dell'American Psychiatric Association. In Italia i problemi correlati al gioco d'azzardo sono divenuti un problema sociale mano a mano che il gioco legale si diffondeva nel territorio in modo sempre più capillare. A partire dagli ultimi anni '90, e ancor più dopo il 2000, i giocatori patologici e le loro famiglie hanno iniziato a rivolgersi ai servizi dipendenze, percependo la dedizione al gioco come una vera e propria dipendenza. Tale percezione è stata successivamente confermata da innumerevoli ricerche scientifiche, tanto che l'ultima edizione del DSM ha spostato il Disturbo da Gioco d'Azzardo dal capitolo dei disturbi del controllo degli impulsi a quello dei disturbi di dipendenza.

L'impatto sociale e sanitario dei problemi azzardo-correlati è di rilevante entità ed ampiezza. Uno studio di prevalenza condotto nel 2008 riportava che lo 0.8% della popolazione generale tra i 15 e i 64 anni era da considerarsi giocatore patologico mentre il 2,2% mostrava un profilo di rischio moderato (Bastiani et al., 2013). Il dato di prevalenza è stato confermato in due successivi studi di Barbaranelli. Anche due recenti review su ricerche condotte in Italia dal 2000 mostrano una prevalenza negli ultimi 12 mesi di 0,5%-2,2% (Ministero della Salute, CCM-Centro Nazionale per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie, 2012; Serpelloni, 2013). Il dato di prevalenza si attesta pertanto su un range di valori coerenti con quanto rilevato anche in altri Paesi europei. Tuttavia va tenuto presente che:

- c'è l'esigenza di avere dati scientificamente robusti e ripetuti nel tempo, seppur non necessariamente a cadenza annuale (l'Istituto Superiore di Sanità si accinge a far partire uno studio su un campione di popolazione rappresentativo anche a livello regionale);*
- la percentuale apparentemente bassa non deve trarre in inganno: da un lato, se rapportata alla popolazione generale italiana, equivale ad un elevato numero di soggetti; dall'altro la situazione di un giocatore problematico influisce sulla situazione e qualità di vita di diversi altri soggetti, primariamente sulla sua famiglia di origine e/o acquisita.*

1. I dati del Veneto

In Veneto la ricerca di Bastiani e Colleghi (2013) aveva segnalato un livello di problematicità superiore rispetto alle altre regioni del nord Italia. Pur mantenendo un atteggiamento prudentiale e proiettando sulla popolazione veneta il dato medio nazionale più conservativo, ovvero lo 0.8% di prevalenza sulla popolazione generale, si può stimare la presenza di circa 32.500 giocatori ad alto livello di problematicità sul territorio regionale. Se questa rappresenta per i servizi l'utenza potenziale di giocatori, va altresì ricordato che la letteratura scientifica riporta che circa l'85-90% dei giocatori problematici NON si rivolge ai servizi: pertanto l'utenza attesa stimata a livello regionale è di almeno 3.200-3.700 utenti. Se ne deduce che: a) da un lato i

servizi devono essere attrezzati per sostenere una pressione significativa da parte di questa nuova utenza; b) dall'altro dovranno essere studiati e sperimentati strumenti per contattare anche quei giocatori che per varie ragioni non si rivolgono ai servizi.

Una rilevazione recente, che ha interessato tutti i dipartimenti per le dipendenze del Veneto, mostra che nel 2015 sono stati visti 1.761 giocatori d'azzardo, ovvero circa il 50% dell'utenza attesa. Il dato è incoraggiante in quanto dimostra che l'impegno dei servizi, in carenza di risorse specifiche e di una organica normativa sia nazionale che regionale, ha garantito livelli di assistenza minimamente significativi. Ciò tuttavia dovrebbe essere il punto di partenza per un ulteriore sviluppo in grado di portare i servizi a rispondere a questo bisogno di salute in modo adeguato.

Appare quindi necessario che il sistema sociosanitario regionale ponga i dipartimenti per le dipendenze nelle idonee condizioni implementando alcuni interventi prioritari: a) garantire una adeguata formazione del personale; b) supportare lo sviluppo, nei dipartimenti, di équipe multiprofessionali in grado di erogare prestazioni basate su prove di efficacia; c) promuovere lo sviluppo e l'adozione di linee guida e percorsi diagnostico terapeutici assistenziali, capaci peraltro di garantire la necessaria flessibilità per adeguarli ai diversi contesti ambientali e sociali; d) individuare specifici percorsi residenziali e semiresidenziali intensivi e i criteri per l'indicazione all'inserimento; e) sostenere lo sviluppo di reti locali di auto-aiuto sia supportando quelle esistenti, sia favorendone la nascita laddove assenti; f) adottare soluzioni normative ed economiche atte a favorire l'integrazione tra gli interventi sociosanitari e quelli socioassistenziali; g) promuovere lo sviluppo di reti locali in grado di dare opportune risposte e sostegno alle famiglie in difficoltà; h) sostenere infine i progetti innovativi e la ricerca clinica in materia. È importante considerare che nella nostra Regione si sono sviluppate professionalità di alta levatura ed è stato accumulato un know-how rilevante la cui diffusione dovrebbe essere favorita e sostenuta.

L'approccio di salute pubblica ci permette di considerare il gioco d'azzardo come un comportamento a rischio che giustifica interventi di contrasto da parte dei servizi, e più in generale della comunità locale. Tali interventi dovrebbero essere indirizzati alle diverse stratificazioni della popolazione, dai soggetti che non hanno mai giocato ai giocatori patologici che non pervengono ai servizi, attraverso molteplici modalità: appare opportuno quindi sperimentare modelli di informazione, contatto e consulenza attraverso canali diversificati a disposizione del cittadino (giocatore, familiare, amico) che configurino forme di prevenzione universale, selettiva e indicata.

2. Utenza in carico ai Servizi per le dipendenze (Ser.D.) delle Aziende ULSS nel corso del 2016, nell'ambito della cura delle patologie connesse al gioco d'azzardo.

Nell'anno 2016, sono stati 1.881 i giocatori problematici seguiti dai Servizi per le dipendenze, di cui 765 al primo accesso.

Nella tabella che segue si riportano i dati 2016 relativi alle diverse Aziende interessate:

Azienda ULSS	Numero utenti in carico ai Ser.D Anno 2016	di cui nuovi ingressi	Nuove Aziende ULSS	Utenti in carico 2016
ULSS 1	41	22	ULSS 1 DOLOMITI	66
ULSS 2	25	13		
ULSS 3	60	22	ULSS 7 PEDEMONTANA	154
ULSS 4	94	44		
ULSS 5	90	22	ULSS 8 BERICA	151
ULSS 6	61	42		
ULSS 7	90	56	ULSS 2 MARCA TREVIGIANA	300
ULSS 8	86	24		
ULSS 9	124	56		
ULSS 10	83	32	ULSS 4 VENETO ORIENTALE	83
ULSS 12	131	48	ULSS 3 SERENISSIMA	356
ULSS 13	162	44		
ULSS 14	63	23		
ULSS 15	88	25	ULSS 6 EUGANEA	286
ULSS 16	126	48		
ULSS 17	72	43		
ULSS 18	86	29	ULSS 5 POLESANA	176
ULSS 19	90	22		
ULSS 20	124	56	ULSS 9 SCALIGERA	309
ULSS21	80	43		
ULSS 22	105	51		
TOTALE	1881	765		1881

Con riferimento all'articolato della presente proposta di legge, si rileva quanto segue:
 La Regione del Veneto interviene nella prevenzione, contrasto e riduzione del gioco d'azzardo e nelle problematiche azzardo correlate, mettendo in campo azioni a carattere sanitario e sociale, ma anche nell'ambito della sicurezza, del decoro urbano, della viabilità, della quiete pubblica e dell'inquinamento acustico (articolo 1).

All'articolo 2 sono riportate le definizioni di gioco d'azzardo, gioco d'azzardo patologico e punti gioco.

È prevista l'istituzione di un Tavolo tecnico sul gioco d'azzardo patologico presso la Giunta regionale (articolo 3).

All'articolo 4 si demanda alla Giunta regionale, con il supporto del Tavolo tecnico, la definizione degli interventi e delle attività che verranno erogati dalle aziende ULSS, dalla polizia locale, dagli operatori sociali, socio sanitari, sanitari, dal Terzo settore, dalle associazioni di categoria e dalle forze di polizia, mediante la stipula di convenzioni.

All'articolo 5 sono individuate le competenze delle aziende ULSS e le prestazioni erogabili ai sensi dei livelli essenziali di assistenza.

All'articolo 6 sono elencate le competenze dei Comuni, in particolare per quanto riguarda la dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco e di forme premianti per gli esercizi che scelgono di non installare apparecchiature per il gioco d'azzardo.

La collocazione dei punti gioco è soggetta al regime autorizzatorio come da normativa vigente (articolo 7). È vietata la collocazione di apparecchi per il gioco nei locali in ragione della distanza dai luoghi di aggregazione come servizi per la prima infanzia, istituti scolastici, luoghi di culto ecc.

Ai Comuni spetta inoltre di stabilire delle fasce orarie in cui vi è l'interruzione quotidiana del gioco (articolo 8).

L'articolo 9 stabilisce i compiti dei gestori dei punti gioco, a prescindere dalla tipologia e dalla grandezza degli stessi.

La pubblicità relativa all'apertura e all'esercizio delle sale da gioco è vietata, come previsto dall'articolo 10.

L'articolo 11, nell'assegnazione di incentivi economici di competenza regionale e comunale, considera come titolo di preferenza l'assenza di apparecchi per il gioco d'azzardo o altre forme di gioco d'azzardo, mentre l'articolo 12 dispone una maggiorazione dell'aliquota IRAP per gli esercizi nei quali si è scelto di installare gli apparecchi per il gioco d'azzardo.

Le funzioni di vigilanza sull'applicazione della presente legge e l'irrogazione delle sanzioni sono poste in capo ai comuni (articolo 13).

L'articolo 14 tratta delle abrogazioni, mentre l'articolo 15 prevede la copertura finanziaria mediante le risorse del Fondo per il gioco d'azzardo patologico.

Sono state svolte le audizioni in data 28 marzo 2019 e 04 luglio 2019.

La scheda di inquadramento normativo, per il solo PDL 68, è stata predisposta in data 16 dicembre 2015.

La scheda di inquadramento normativo, per il solo PDL 85, è stata predisposta in data 16 dicembre 2015.

La scheda di inquadramento normativo, dei testi abbinati, è stata predisposta in data 24 giugno 2019.

La scheda di analisi economico finanziaria, per il solo PDL 395, è pervenuta in data 18 settembre 2018.

Le note di lettura e ricognizione degli impatti economico finanziari redatte dal Servizio Attività e rapporti istituzionali, dei testi abbinati, sono pervenute in data 26 giugno 2019.

La Prima Commissione ha espresso parere favorevole in data 26 giugno 2019.

La Quinta Commissione consiliare nella seduta del 04 luglio 2019 ha licenziato, a maggioranza, il progetto di legge in oggetto.

Hanno espresso voto favorevole: il presidente Boron, i consiglieri, Brescacin, (Zaia Presidente), Barbisan R. (con delega del consigliere Finco) e Semenzato (Liga Veneta – Lega Nord), Barbisan F. (Centro destra Veneto – Autonomia e libertà), Barison (Veneti Uniti), Ferrari (Alessandra Moretti Presidente).

Hanno espresso voto di astensione i consiglieri Pigozzo e Sinigaglia (Partito Democratico), Bartelle (Gruppo Misto – Italia in Comune)

Viene designato relatore in aula il consigliere Riccardo Barbisan

Viene designato correlatore in aula il consigliere Claudio Sinigaglia.

NORME SULLA PREVENZIONE E CURA DEL DISTURBO DA GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela della salute e di politiche sociali, promuove interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione del rischio da gioco d'azzardo e delle problematiche azzardo-correlate, nonché al trattamento e al recupero delle persone che ne sono dipendenti e al supporto delle loro famiglie.

2. La Regione tutela le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione e disciplina l'impatto delle attività connesse all'esercizio del gioco d'azzardo sulla sicurezza e decoro urbano, sulla viabilità, sulla quiete pubblica e sull'inquinamento acustico.

3. La Regione promuove interventi con finalità di:

- a) prevenzione dei problemi sanitari e sociali correlati al gioco d'azzardo con particolare riguardo al gioco d'azzardo patologico;
- b) trattamento sociosanitario e di recupero dei soggetti con forme di dipendenza da gioco d'azzardo patologico, nonché di supporto alle loro famiglie;
- c) promozione e diffusione di una cultura di utilizzo responsabile del denaro attraverso attività di educazione, informazione, sensibilizzazione anche in relazione ai rischi connessi alle varie tipologie di giochi con vincite in denaro;
- d) rafforzamento della cultura del gioco misurato e responsabile e della consapevolezza nella scelta di giocare o non giocare;
- e) contenimento dell'impatto negativo connesso alla diffusione del gioco d'azzardo sul tessuto sociale, sui comportamenti e sulla cultura locale.

Art. 2 - Definizioni.

1. Ai fini della presente legge sono adottate le seguenti definizioni:

- a) gioco d'azzardo: gioco in cui viene puntato o scommesso denaro o altri valori e il cui esito è grandemente o esclusivamente aleatorio;
- b) gioco d'azzardo patologico (GAP) o disturbo da gioco d'azzardo (DGA): forma di dipendenza da gioco d'azzardo così come definito rispettivamente dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dall'articolo 9 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese." convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;
- c) punti gioco: spazi riservati ai giochi di cui all'articolo 110, comma 6 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", all'interno di esercizi pubblici e commerciali, circoli privati e tutti i locali pubblici o aperti al pubblico in cui sono presenti o comunque accessibili forme di gioco d'azzardo.

Art. 3 - Tavolo tecnico sul gioco d'azzardo patologico.

1. È istituito presso la Giunta regionale un tavolo tecnico permanente sul gioco d'azzardo patologico quale organismo con compiti di consulenza, studio, implementazione e valutazione delle politiche socio-sanitarie, ivi comprese le azioni previste dalla presente legge, sulla dipendenza da gioco d'azzardo.

2. Il tavolo tecnico è composto:

- a) dal direttore della Struttura regionale competente in materia di servizi sociali, o suo delegato, in qualità di presidente;
- b) da un rappresentante per ogni dipartimento per le dipendenze delle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS), designato dal direttore generale della azienda ULSS;
- c) da tre rappresentanti di soggetti del terzo settore con esperienza di attività nel trattamento del gioco d'azzardo patologico.

3. I componenti del tavolo tecnico sono nominati dalla Giunta regionale. La partecipazione al tavolo tecnico è gratuita.

Art. 4 - Interventi e attività regionali.

1. La Giunta regionale con il supporto del tavolo tecnico di cui all'articolo 3:

- a) definisce i percorsi diagnostico terapeutici assistenziali comprendenti le prestazioni di base obbligatorie per il trattamento del giocatore patologico da parte delle aziende ULSS;
- b) definisce programmi per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico e agli altri problemi azzardo-correlati;
- c) favorisce la sperimentazione, da parte delle aziende ULSS, di forme innovative di contatto rivolte a categorie specifiche di giocatori, nonché di assistenza dei giocatori patologici e delle loro famiglie, prevedendo strumenti di valutazione dell'efficacia degli interventi;
- d) implementa un sistema informativo regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo patologico;
- e) promuove lo sviluppo di specifici strumenti informativi e di contatto precoce per i giocatori in difficoltà e le loro famiglie, quali in particolare: un modello unificato per tutta la regione di cartellonistica informativa, un numero verde regionale, un sito web dedicato, una applicazione per smartphone e tablet;
- f) definisce gli indirizzi per i programmi di formazione e di aggiornamento degli operatori di polizia locale, degli operatori sociali, socio-sanitari e sanitari sui problemi azzardo-correlati;
- g) definisce gli indirizzi per i programmi di formazione e aggiornamento, obbligatori ai fini dell'apertura e della prosecuzione dell'attività, per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6 del regio decreto n. 773 del 1931;
- h) sostiene i soggetti del terzo settore che forniscono consulenza, orientamento e sostegno ai singoli e alle famiglie, e che costituiscono gruppi di auto-aiuto;
- i) favorisce la collaborazione con le associazioni di categoria dei gestori delle sale da gioco e degli altri punti gioco ai fini dell'adozione di un codice etico di autoregolamentazione con particolare riguardo al rispetto delle buone prassi commerciali e della legalità;
- l) può proporre, previa apposita convenzione, la collaborazione con l'Osservatorio nazionale per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute." convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189, con i competenti organi dello Stato e con le forze di polizia nella lotta al gioco illegale, con i comuni e loro associazioni, e con ogni ente o agenzia che operi nel campo della prevenzione e contrasto ai problemi azzardo-correlati.

Art. 5 - Competenze delle aziende ULSS.

1. Le aziende ULSS, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" e della normativa vigente, erogano prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione del gioco d'azzardo patologico, assicurando, inoltre, consulenza e sostegno alle famiglie dei giocatori.

Art. 6 - Competenze dei Comuni.

1. I Comuni, in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, sono competenti in via generale all'attuazione della presente legge, ed in particolare:

- a) possono individuare, definendo specifici criteri di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco e tenendo conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento acustico e alla quiete pubblica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, la distanza da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili e impianti sportivi o da altri luoghi sensibili entro la quale è vietato autorizzare nuove sale giochi o la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo nonché la relativa sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto della stessa;
- b) possono prevedere forme premianti per gli esercizi e per i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare o di disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo.

Art. 7 - Collocazione dei punti gioco.

1. L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931 sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalle norme vigenti.

2. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco d'azzardo, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco in locali che si trovino ad una distanza inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e inferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti da:

- a) servizi per la prima infanzia;
- b) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- c) centri di formazione per giovani e adulti;
- d) luoghi di culto;
- e) impianti sportivi;
- f) ospedali, strutture ambulatoriali, residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
- g) residenze per anziani, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione socio-culturale, oratori e circoli da gioco per adulti;
- h) istituti di credito e sportelli bancomat;
- i) esercizi di compravendita di oggetti preziosi e di oro usati;
- l) stazioni ferroviarie e di autocorriere.

3. Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6 del regio decreto n. 773 del 1931 non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall'esterno.

4. I comuni, in conformità alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", dettano nei rispettivi strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale specifiche previsioni in ordine all'ubicazione delle sale da gioco, ivi compresi gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali di tali strutture e delle relative pertinenze, tenuto anche conto di quanto disposto dall'articolo 6 ed in considerazione degli investimenti esistenti relativi agli attuali punti gioco.

5. Fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale alle disposizioni di cui al comma 4, le nuove sale da gioco sono realizzate:

a) nei comuni dotati del piano di assetto del territorio (PAT), di cui all'articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, nelle aree destinate alle attività produttive, così come disciplinate dal piano degli interventi (PI), di cui all'articolo 17 della medesima legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;

b) nei comuni non dotati del piano di assetto del territorio (PAT), nelle zone territoriali omogenee D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765."

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5, non si applicano alle sale da gioco esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8 - Limitazioni all'esercizio del gioco.

1. I comuni, anche in accordo tra loro, per esigenze di tutela della salute e della quiete e sicurezza pubblica, nonché di circolazione stradale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabiliscono, per le tipologie di gioco, delle fasce orarie fino a sei ore complessive di interruzione quotidiana del gioco, secondo quanto previsto dall'intesa sottoscritta ai sensi dell'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato".

Art. 9 - Compiti dei gestori dei punti gioco.

1. I gestori dei punti gioco di qualsiasi tipologia e grandezza espongono il materiale fornito dalle aziende ULSS in modo ben visibile e leggibile alla propria clientela, e mettono a disposizione opuscoli e altro materiale informativo supplementare sui rischi del gioco d'azzardo fornito dall'azienda ULSS.

2. È vietato agli operatori dei punti gioco di far credito ai giocatori d'azzardo. È vietata qualsiasi forma di agevolazione, di promozione commerciale e fidelizzazione del gioco d'azzardo.

Art. 10 - Pubblicità del gioco d'azzardo.

1. In materia di divieto di pubblicità del gioco d'azzardo si applica la vigente normativa statale ed in particolare l'articolo 9 del decreto legge n. 87 del 2018 convertito con modifiche dalla legge n. 96 del 2018.

Art. 11 - Sistema incentivante.

1. La Regione e i comuni, per quanto di rispettiva competenza, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, possono considerare titolo di preferenza l'assenza di apparecchi da gioco d'azzardo e di altre forme di gioco d'azzardo.

Art. 12 - Disposizioni in materia di IRAP.

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 gli esercizi nei quali risultano installati apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931, sono soggetti all'aliquota IRAP di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali", maggiorata dello 0,92 per cento con riferimento ad ogni periodo d'imposta in cui risulti l'installazione dell'apparecchio, indipendentemente dalla durata dell'installazione stessa nell'arco del periodo.

Art. 13 - Vigilanza e sanzioni.

1. Ferme restando le competenze degli organi statali e dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge, nonché di accertamento ed irrogazione delle sanzioni, sono esercitate dal comune competente per territorio che destina i relativi proventi prioritariamente ad iniziative per la prevenzione della dipendenza da gioco d'azzardo o in alternativa a finalità di carattere sociale e assistenziale.

2. Ove non sia diversamente disposto dalla normativa statale, si applicano le seguenti sanzioni:

- a) la violazione delle disposizioni dell'articolo 7, commi 2 e 3, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6 del regio decreto n. 773 del 1931;
- b) il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco di cui all'articolo 8 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6 del regio decreto n. 773 del 1931;
- c) la violazione dei divieti di cui all'articolo 9 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00.

3. In caso di violazione dell'obbligo di formazione ed aggiornamento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6 del regio decreto n. 773 del 1931 e da euro 2.000,00 a 6.000,00 per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse; oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, il comune effettua una diffida ad adempiere alla formazione entro sessanta giorni, con l'obbligo di partecipazione alla prima offerta formativa disponibile a far data dall'accertamento.

4. In caso di inosservanza della diffida di cui al comma 3, il comune dispone la chiusura temporanea mediante apposizione dei sigilli agli apparecchi per il gioco di cui

all'articolo 110, comma 6 del regio decreto n. 773 del 1931 fino all'assolvimento dell'obbligo formativo.

5. Nei confronti dei soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni, anche non continuative, delle disposizioni previste dal comma 2, il comune dispone la chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6 del regio decreto n. 773 del 1931 mediante apposizione dei sigilli, anche se hanno proceduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

6. L'accertamento, l'irrogazione, la riscossione e l'introito delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono di competenza del comune, che ne incamera i relativi proventi per un massimo dell'80 per cento del totale sanzionato. Il rimanente 20 per cento è versato dal comune alla Regione entro il 30 giugno dell'esercizio successivo quello dell'introito della sanzione.

7. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale".

Art. 14 - Abrogazioni.

1. L'articolo 20 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015" e l'articolo 54 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" sono abrogati.

Art. 15 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5 si provvede con le risorse del Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP) di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)".

INDICE

Art. 1 - Finalità.	7
Art. 2 - Definizioni	7
Art. 3 - Tavolo tecnico sul gioco d'azzardo patologico.	7
Art. 4 - Interventi e attività regionali.	8
Art. 5 - Competenze delle aziende ULSS.	9
Art. 6 - Competenze dei Comuni.	9
Art. 7 - Collocazione dei punti gioco.	9
Art. 8 - Limitazioni all'esercizio del gioco.	10
Art. 9 - Compiti dei gestori dei punti gioco.	10
Art. 10 - Pubblicità del gioco d'azzardo.	10
Art. 11 - Sistema incentivante.	11
Art. 12 - Disposizioni in materia di IRAP.	11
Art. 13 - Vigilanza e sanzioni.	11
Art. 14 - Abrogazioni.	12
Art. 15 - Norma finanziaria.	12